




LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Se sospendo l'attività non pago i contributi?

Autore: Noemi Secci | 05/11/2016



Sospensione dell'attività d'impresa o professionale: è sospeso anche l'obbligo del pagamento dei contributi previdenziali?

La possibilità di non pagare i **contributi previdenziali obbligatori**, in caso di **sospensione** dell'attività, è piuttosto discussa, a causa di una circolare dell'**Inps [1]** che esonera dal pagamento soltanto in ipotesi circoscritte. La circolare dell'**Inps**, in particolare, afferma che è possibile la **sospensione dei contributi** soltanto in caso di interruzione dell'attività stagionale, o per congedo parentale, o servizio militare del lavoratore autonomo-imprenditore (iscritto alla gestione Artigiani, Commercianti o a una diversa gestione Inps dei lavoratori autonomi).

In tutti gli altri casi, secondo l'**Inps**, non è possibile sospendere il **pagamento dei contributi**, anche se non viene esercitata l'attività che dà luogo all'obbligo contributivo e viene inoltrata la comunicazione della sospensione con la pratica **Comunica**, inviata tramite la Camera di Commercio.

Sospensione dall'obbligo del pagamento dei contributi: quando?

Questa circolare dell'**Inps** è stata contraddetta, però, da una successiva sentenza del Tribunale di Firenze **[2]**, che ha specificato che le tre ipotesi elencate dall'Istituto, per le quali la sospensione fa venir meno l'**obbligo contributivo**, non sono tassative. Manca, difatti, una legge che configuri come numero chiuso le tre ipotesi che, se verificate, danno diritto alla sospensione del pagamento della contribuzione.

Pertanto, alle ipotesi menzionate si possono aggiungere ulteriori situazioni che possono comportare l'**esonero** dall'obbligo contributivo, purché sia verificato che l'attività lavorativa non sia svolta in alcun modo, neanche parzialmente.

È difatti lo **svolgimento dell'attività lavorativa** l'unico presupposto "ufficialmente riconosciuto" dalla legge per l'obbligatorietà del pagamento dei contributi previdenziali. Inoltre, secondo un consolidato orientamento di legittimità, le **circolari dell'Inps** non possono **derogare** alle disposizioni di legge, né possono influire sull'**interpretazione** delle disposizioni, anche se si tratta di atti cosiddetti normativi, che restano comunque atti di rilevanza interna all'organizzazione dell'ente: lo ha chiarito la Corte di cassazione, con recente

sentenza **[3]**, che richiama un proprio orientamento già espresso diversi anni fa **[4]**.

Peraltro, nella prassi si osserva che l'Inps riconosce senza difficoltà la sospensione dell'obbligo contributivo se, entro 6 mesi dalla data di sospensione, si verifica la **cessazione** definitiva dell'attività: in questo caso, l'ente calcola la contribuzione come non dovuta a partire dalla data di sospensione, non di cessazione.

Sospensione impresa artigiana

Se, però, l'impresa risulta iscritta all'albo delle **imprese artigiane**, bisogna osservare che la Legge quadro sull'artigianato **[5]** non prevede esplicitamente la sospensione, ma solo la **cancellazione dall'albo**. Tuttavia, secondo un noto parere della Commissione per l'artigianato di Padova **[6]**, in caso di sospensione non è necessario che la ditta sia cancellata dall'albo, ma è sufficiente una comunicazione alla Commissione provinciale per l'artigianato competente. Inoltre, per prassi, si osserva che, in diverse regioni, le **imprese stagionali artigianali** restano iscritte anche quando inattive. Per evitare la perdita dei requisiti di professionalità e di prevalenza del lavoro dell'artigiano, a titolo indicativo si ritiene compatibile con un'iscrizione all'albo un'interruzione dell'attività pari a un massimo di **6 mesi** nell'anno solare, prorogabile sino a un anno con motivazione concreta e accertabile.

Sospensione dell'attività professionale

Nel caso in cui sia invece un libero professionista a dover sospendere l'attività, se questi non appartiene a una cassa particolare, ma alla **gestione separata** dell'Inps, non sussistono problemi. I contributi da versare a tale gestione, difatti, sono calcolati sull'effettivo guadagno e non è previsto il versamento di un **minimale** se non si guadagna nulla, al contrario delle gestioni Artigiani e

Commercianti. Pertanto, in caso di sospensione, quando non vi è alcun introito non si devono versare contributi.

Va infine ricordato che, in caso di chiusura dell'attività professionale, non deve essere comunicata né la **sospensione**, né la **cancellazione** dalla Gestione separata (per approfondimenti sull'argomento, si veda: [Cancellazione dalla Gestione Separata, è possibile?](#)).

Note

[1] Inps Circ n. 147/2004. **[2]** Trib. Firenze, sent. del 31.03.2011. **[3]** Cass. sent. n. 2833/2016. **[4]** Cass. sent n. 6155/2004. **[5]** L. n. 443/1985. **[6]** C.p.a. Padova, Par. del 27/06/2001.